



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 14S/2017

a carico di Matteo Morelli (tessera FIG n. 192645)

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 26 giugno 2017, di rapporto informativo da parte dell'Arbitro Federale, Sig. Stefano Ferraro, nella qualità di Direttore del Torneo di cui appresso, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Matteo Morelli (nato il 10 marzo 2004, Tessera FIG 192645) per l'illecito commesso in occasione della gara disputata in data 17 giugno 2017, "45° Coppa Città di Pisa" presso il Golf Club Tirrenia.
- 2) Secondo il citato rapporto, il minore Matteo Morelli all'esito del giro di gara, dopo il controllo dello *score* con il marcatore e prima della consegna dello stesso alla segreteria, aveva obliterato il punteggio conseguito alla buca 7 (5 colpi) e scritto nella casella adiacente a destra il punteggio inferiore di "3" colpi. In particolare, dal rapporto e dagli atti allegati emergeva che, notata la correzione, il Direttore del Torneo interpellava sia il Morelli sia il marcatore dello stesso, sig. Matteo Mulas e che all'esito del colloquio emergeva che Matteo Morelli, ricontrollando il proprio *score* dopo che era stato firmato dal marcatore Mulas, avendo ritenuto in buona fede di aver conseguito alla buca 7 il punteggio di 3 colpi e non avendo più rinvenuto nelle vicinanze il marcatore, aveva autonomamente proceduto a correggere il punteggio. La ricostruzione

della buca effettuata di concerto tra marcatore e giocatore avanti al Direttore di Torneo, conduceva tuttavia all'accertamento che il punteggio effettivamente conseguito a detta buca era di 5 colpi (e non 3). Lo stesso rapporto concludeva riferendo della buona fede nell'errore del minore e riportando comunque l'avvenuta squalifica del Morelli dalla gara ai sensi della regola 6-6d.

3) Il sottoscritto Giudice Sportivo riteneva che da quanto sopra emergeva la configurazione di un illecito sportivo ai sensi del Regolamento di Giustizia. Per l'effetto, in relazione a quanto precede, con provvedimento del 30 giugno 2017, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di Giustizia, era contestato al minore Matteo Morelli, l'illecito di aver alterato fisicamente lo *score* dopo la lettura/conferma dei punteggi intercorsa con il marcatore al termine delle 18 buche e prima della consegna dello stesso *score* alla Segreteria.

4) Nello stesso provvedimento era fatto presente all'incolpato che: (i) ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "*per un periodo da diciotto mesi alla radiazione*" – tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; (ii) egli aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 45 giorni; (iii) l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

5) Con comunicazione e-mail del 6 luglio 2017 inviata da parte del signor Marco Morelli, esercente la patria potestà sul minore Matteo Morelli, era trasmessa richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta nell'interesse del minore Matteo Morelli, con il presente

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia, commina al tesserato Matteo Morelli (nato il 10 marzo 2004, Tessera FIG 192645), la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **quarantacinque giorni** a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 6 luglio 2017


Avv. Andrea D'Onghia
Giudice Sportivo dei Minori

